

Autocertificazione

Cos'è l'autocertificazione

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. **La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle**, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?

A) Con Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni (modelli DSC):

- la data e il luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- il titolo di studio o qualifica professionale posseduta, gli esami sostenuti; il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
- la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
- il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato
- lo stato di disoccupazione; la qualità di pensionato e la categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.; di non aver riportato condanne penali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

B) Con Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (modelli DSAN):

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (cioè non elencati al punto "A" precedente) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano

certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione precedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

Caso 1 -: La **D**ichiarazione **S**ostitutiva dell'**A**tto di **N**otorietà **presentata agli organi della Pubblica Amministrazione o a Gestori di Pubblici Servizi** (esclusa la riscossione da parte di terzi di benefici economici che rientra nel Caso 2) non richiede alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale **quando siano contestuali ad una istanza presentata agli organi della Pubblica Amministrazione o a Gestori di Pubblici servizi**. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica) oppure firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Caso 2 - La **D**ichiarazione **S**ostitutiva di **A**tto di **N**otorietà presentata al fine della **riscossione da parte di terzi di benefici economici oppure è presentata a soggetti privati**, occorre l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Conseguenze in caso di false dichiarazioni – Artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Art. 75 - Decadenza dai benefici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 - Norme penali

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.